

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

1. REATI SOCIETARI

1.1 TIPOLOGIE DI REATI³⁷

I Reati societari previsti dal Decreto all'art. 25-ter sono i seguenti:

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità;
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo³⁸;
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione sul conflitto di interessi;
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;³⁹
- Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;⁴⁰
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

- Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

*

1.1. BIS – LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Ferma restando l'elencazione al precedente Paragrafo dei reati societari individuati dall'art. 25-ter del Decreto, la Società ritiene opportuno formulare una trattazione

³⁷ Così come modificati dalla Legge n. 69/2015.

³⁸ L'articolo 37, comma 35, del D. Lgs. n. 39/2010 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

³⁹ Come da ultimo modificato dalla Legge n. 3/2019.

⁴⁰ Come da ultimo modificato dalla n. 3/2019.

separata – anche sotto il profilo dei principi di comportamento – del reato di corruzione tra privati. Tale reato è stato introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto a seguito della promulgazione della Legge n. 190/2012, cd. “Legge Anticorruzione”, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) e modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 che, in vigore dal 14 aprile 2017, ha dato attuazione alla delega prevista dall’art. 19, Legge n. 170/2016 (legge di delegazione europea del 2015), recependo la decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l’economia ed altera la concorrenza.

Il suddetto D. Lgs. n. 38/2017 ha modificato l’art. 2635 c.c. (di cui segue il testo), richiamato nel Decreto all’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis.

- **Art 2635 Codice civile - Corruzione tra privati**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”.

Le aree di rischio relativamente a tale reato sono rappresentate sia da quelle nel contesto

delle quali potrebbe derivare un beneficio da un accordo corruttivo realizzato nell'interesse della Società, sia da quelle che potrebbero essere coinvolte in attività strumentali alla creazione di provviste in denaro (destinate a fini corruttivi) ovvero nella gestione di utilità che potrebbero essere utilizzate come illecita "retribuzione".

*

Il D. Lgs. n. 38/2017 ha altresì introdotto l'art. 2635-bis rubricato "*Istigazione alla corruzione tra privati*" di cui si riporta di seguito il testo:

- **Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati**

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, 1° co.).

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, 2° co.).

La normativa, per entrambe le fattispecie (istigazione attiva e passiva), stabilisce la pena della reclusione da 8 mesi a due anni, ovvero la pena di cui all'art. 2635, ridotta di un terzo.

Per entrambe le fattispecie criminose la Legge n. 3/2019 ha modificato il regime di procedibilità; a valle di tale intervento normativo non è più richiesta la querela di parte, ed il reato è ora perseguibile d'ufficio.

Con riguardo ai reati in parola, l'esame dei presidi di cui si è dotata la Società ha consentito di qualificare il rischio di commissione dei reati in parola come "alto".

La Società ritiene quindi opportuno individuare ed indicare qui di seguito i principi di comportamento relativi alla prevenzione dei reati in esame, rispetto agli altri c.d. "reati societari" sopra elencati per i quali trovano applicazione le previsioni riportate nei successivi Paragrafi 1.2 - 1.3.

In tale contesto, i Destinatari devono attenersi alle seguenti regole:

- attenersi al rispetto delle prassi e delle procedure interne per quanto concerne la scelta dei fornitori (segnatamente è fatto obbligo di rispettare le previsioni della procedura denominata "PG 7.4 - Approvvigionamento");
- concedere/riconoscere bonus ai clienti solo dopo aver preventivamente determinato i criteri per la maturazione del relativo diritto;
- attenersi al rispetto delle prassi aziendali per quanto riguarda le negoziazioni con i clienti e/o con i fornitori.

Eventuali eccezioni, che dovranno essere motivate per iscritto, rispetto a quanto previsto sopra, dovranno essere formalmente autorizzate dal responsabile della funzione di appartenenza; di tali eccezioni, dovrà essere comunque conservata la relativa documentazione.

1.2 AREE DI RISCHIO

I reati societari elencati al precedente Paragrafo 1.1 tutelano, fra l'altro, (i) la veridicità, la trasparenza e la correttezza delle informazioni relative alla Società; (ii) l'effettività e l'integrità del capitale e del patrimonio sociale e (iii) il regolare e corretto funzionamento della Società.

Pertanto, sono considerate come aree di rischio:

- la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- la redazione, la compilazione e la raccolta della documentazione e dei dati necessari per la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- la comunicazione dei dati sociali;
- le operazioni straordinarie sul capitale (es.: riduzione del capitale, fusioni, ecc.).

I soggetti a rischio sono gli Amministratori e i responsabili delle funzioni aziendali.

1.3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

1.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nelle attività di gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - a) il Codice Etico;
 - b) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno;
- collaborare affinché i fatti relativi alla gestione della Società siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- nello svolgimento delle attività finalizzate alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, tenere un comportamento corretto, trasparente e pienamente conforme alle norme di legge e regolamentari, al fine di fornire ai soci e ai terzi informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- astenersi dal promettere e/o dall'effettuare pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura a soggetti esterni alla Società per finalità estranee ai contratti in essere o per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute;
- riferire prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- evitare in alcun modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine di Molini Lario.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino,

mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione da parte del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere alla formazione ovvero all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- realizzare azioni non conformi alle procedure o regole formalizzate, tali da causare una sostanziale incongruenza tra quanto previsto dal Modello Organizzativo e quanto effettuato nella prassi ed attività operativa;
- tenere comportamenti che impediscano la verifica ed il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.3.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Nella predisposizione delle comunicazioni sociali i Destinatari sono tenuti a garantire, ognuno per le parti di competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

- verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire la quadratura della contabilità generale;
- analisi degli scostamenti rispetto ai dati del periodo precedente e formalizzazione delle motivazioni che hanno portato i maggiori scostamenti.

Qualora sia previsto o si renda opportuno, secondo le specifiche professionalità richieste dalla natura dell'attività o dell'incarico, avvalersi delle prestazioni di consulenti o professionisti esterni che, nell'interesse della Società, svolgano attività che comportano la predisposizione delle comunicazioni sociali, la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo:

- individua il consulente o il professionista esterno, sulla base delle loro competenze e professionalità e richiede, se necessario, il preventivo dei compensi per la prestazione;
- allestisce una proposta d'incarico, la quale deve prevedere apposita informativa sul Modello Organizzativo, nonché sulle conseguenze che possano derivare da condotte contrarie alle prescrizioni dello stesso;
- verifica le prestazioni rese dal professionista, autorizza il pagamento dei compensi concordati, adotta tutti gli interventi necessari nel caso in cui dovessero insorgere problematiche nel corso della collaborazione;
- conserva tutta la documentazione prodotta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico.

1.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I soggetti coinvolti nei processi sopra esposti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento o evento inusuale ad essi inerente, indicando ove possibile le ragioni di tali difformità.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione a tale scopo necessaria.

- PROTOCOLLO -

GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E/O CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE

1. SCOPO

Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nei rapporti con il Collegio Sindacale e/o con la Società di Revisione.

Tali modalità operative devono essere attuate nel rispetto dei principi di comportamento di cui alla Parte Speciale che precede.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che siano coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e/o con la Società di Revisione.

3. RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO

Responsabile del presente Protocollo è il Responsabile della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo.

4. PRESIDI DI CONTROLLO

I Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e/o con la Società di Revisione, ognuno per quanto di rispettiva competenza, devono:

- prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- improntare i rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione alla massima collaborazione e trasparenza nel pieno rispetto del ruolo da essi rivestito;
- dare seguito alle richieste formali da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione fornendo le informazioni e l'eventuale documentazione;
- assicurare la tracciabilità della consegna della documentazione richiesta,

raccogliendo ed archiviando documenti di presa in consegna della documentazione sottoscritta dai responsabili di tali verifiche.

Il Responsabile del Protocollo deve tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione qualora si verificassero problemi o eventi straordinari nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e/o la Società di Revisione.